



COMUNE DI BORGO VENETO
PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO:

QUINTA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA LOCALITA' DI SALETTO DI BORGO VENETO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI ACCORDO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 L.R. 11/2004

Comunicata al Prefetto ai sensi dell' art. 135, comma 2 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

IMMD: ESEG:(art.134,comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

COMUNICATO ALL' UFFICIO:

- Ragioneria
 Tecnico
 Assistenza Cultura
 Segretario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

all'Albo pretorio on-line dove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Addi,

IL MESSO COMUNALE
f.to Moretti Susanna

L'anno **duemilaventi** il giorno **quindici** del mese di **aprile** alle ore **18:30**, nella Sala Civica "**P. Faccioli**", località **Megliadino San Fidenzio**, per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

SIGOLOTTO MICHELE	Presente
DONATI FRANCESCO	Presente
FASSON ELENA	Presente
BORASO MATTEO	Presente
BORON MARINA	Presente
FRANCHIN ANDREA	Presente
CREMA CINZIA	Presente
FIN LUCIANO	Presente
DE BATTISTI FRANCO	Presente
BORDIN DANIELA	Presente
PERUZZI GIACOMO	Assente g.
GUSELLA GIANFRANCO	Assente g.
FINETTO CHRISTIAN	Presente

presenti n. **11** e assenti n. **2**

Assessore esterno:

SCARPARO SONIA

Presente

Partecipa all'adunanza il Sig. **BONDONI Dr.ssa LAURA** Segretario Comunale.

Il Sig. **DE BATTISTI FRANCO**, nella sua veste di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri

BORON MARINA

CREMA CINZIA

BORDIN DANIELA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 78, commi 2 e 4, del D. Lgs. n. 267/2000 che così recitano:

- *comma 2 "Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado."*
- *comma 4 "Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico."*

Richiamata la Legge Regionale 16 febbraio 2018, n°6 (BUR n°16 del 16/02/2018) avente ad oggetto: ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO "BORGO VENETO" MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI SALETTO, SANTA MARGHERITA D'ADIGE E MEGLIADINO SAN FIDENZIO DELLA PROVINCIA DI PADOVA.

Premesso che:

- la Legge Regionale n.11/2004 articola il Piano Regolatore Comunale in due livelli: il PAT (Piano di Assetto del Territorio) il quale detta disposizioni strutturali, il PI (Piano degli Interventi) il quale detta disposizioni operative;
- il Comune di Borgo Veneto, nato dalla fusione dei tre ex-Comuni, per effetto dell'entrata in vigore della suddetta Legge Regionale 6/2018, subentra ai sensi dell'art. 2 della stessa Legge Regionale nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine;
- per effetto della stessa L.R. fa parte del Piano di Assetto Intercomunale del Montagnanese (P.A.T.I. del Montagnanese) efficace a partire dal 15° giorno della pubblicazione sul BUR n° 52 del 21/06/2013 della Deliberazione di Giunta Provinciale n°83 del 05/06/2013.
- il territorio ricadente nell'ex-Comune di Saletto è dotato di Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) di cui all'art. 12 della L.R. 11/2004, articolato in:
 - Piano di Assetto del Territorio dell'ex-Comune di Saletto, approvato con decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 1 del 20/01/2016 e pubblicato sul BUR n. 1 del 05/02/2016 e divenuto efficace il 20/02/2016;
 - Piano degli Interventi per le parti compatibili con le disposizioni operative, contenute nel P.R.G. vigente diventato il Primo Piano degli Interventi;
 - il primo di Piano degli Interventi del territorio dell'ex-Comune di Saletto, è stato approvato con D.C.C. n.° 25 del 28-10-2016, pubblicato il 07/11/2016 ed entrato in vigore a far data 22/11/2016;
 - la seconda Variante al Piano degli Interventi del territorio dell'ex-Comune di Saletto è stata approvata con D.C.C. n.° 16 del 06-04-2017, pubblicata il 07/04/2017 e vigente a decorrere dal 15^ giorno dopo la pubblicazione all'albo pretorio on-line è stata approvata;
 - la terza Variante al Piano degli Interventi del territorio dell'ex-Comune di Saletto è stata approvata con D.C.C. n.° 15 del 28/03/2019, entrata in vigore a partire dal 23/05/2019;
 - la quarta Variante al Piano degli Interventi del territorio dell'ex-Comune di Saletto è stata approvata con D.C.C. n.° 33 del 02/10/2019, entrata in vigore a partire dal 02/11/2019;

- la Variante Verde al PI della località di Saletto ai sensi della Legge Regionale n° 04/2015, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 47 del 30/10/2019, in vigore dal 26/11/2019;
- il territorio ricadente nell'ex-Comune di Santa Margherita d'Adige è dotato di Piano Regolatore Generale vigente ai sensi della L.R. 61/1985 (variante generale approvata DGRV n. 3799 del 05 dicembre 2003) oltre alle seguenti varianti parziali intercorse dopo la fusione:
 - Variante Verde al PRG delle località di Megliadino San Fidenzio e Santa Margherita d'Adige ai sensi della Legge Regionale n° 04/2015, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 46 del 30/10/2019, in vigore dal 12/12/2019;
 - Variante puntuale al PRG, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 55/2012, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 54 del 19/12/2019, in vigore dal 20/02/2020;
- il territorio ricadente nell'ex-Comune di Megliadino San Fidenzio è dotato di Piano Regolatore Generale vigente ai sensi della L.R. 61/1985 e risulta in fase di approvazione da parte degli organi competenti il P.A.T. per lo stesso territorio, formalmente adottato con deliberazione di Consiglio Comunale di Megliadino San Fidenzio n° 43 del 30/12/2014 e la successiva deliberazione di Consiglio Comunale di Megliadino San Fidenzio n° 2 del 30/01/2017 di esame delle osservazioni pervenute, oltre alla seguente variante parziale intercorsa dopo la fusione:
 - Variante Verde al PRG delle località di Megliadino San Fidenzio e Santa Margherita d'Adige ai sensi della Legge Regionale n° 04/2015, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 46 del 30/10/2019, in vigore dal 12/12/2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 56 del 19/12/2019 di adozione del Piano delle Acque per le località di Santa Margherita d'Adige e Megliadino San Fidenzio in fase di valutazione delle eventuali osservazioni e approvazione finale.

Dato atto che nella seduta del 28/03/2019 il Sindaco ha illustrato il Documento del Sindaco predisposto ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i. e attivato contestualmente la fase di concertazione, partecipazione e concertazione dello strumento urbanistico in formazione, ai sensi del dall'art. 18 comma 2 della L.R. 11/2004 e s.m.i., documento pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Borgo Veneto www.comune.borgoveneto.pd.it dal 01/04/2019 al 30/04/2019.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 28/03/2019, circa la definizione dei meccanismi negoziali disciplinati dall'art. 11 della L. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 6 della Legge regionale n°11/2004 e definizione per il nuovo Comune del "maggior valore" ai sensi dell'art. 16 punto 5 del DPR 380/2001 per l'applicazione del contributo straordinario di cui all'art. 16 punto 4 d)-ter dello stesso DPR 380/2001.

Considerato che:

- l'art. 11 della legge n. 241/90, per finalità di pubblico interesse e senza pregiudizio di terzi consente all'Amministrazione Comunale di concludere accordi con i privati finalizzati a determinare il contenuto discrezionale di atti di pianificazione urbanistica
- che gli articoli 6 – 35 – 36 e 37 della Legge regionale del veneto n. 11/2004 e s.m.i. consentono ai Comuni di concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico per perseguire la riqualificazione urbanistica, per individuare interventi di miglioramento della qualità urbana attraverso accordi pubblico/privato, accordi di programma, perequazione urbanistica, il credito edilizio e la compensazione urbanistica;
- che l'articolo 28 delle NTO del PI vigente dell'ex-Comune di Saletto prevede che il Comune, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/04 può concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni di contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica

nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi. ... e che il P.I. recepisce gli accordi tra Pubblica Amministrazione e soggetti privati, sottoscritti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/04, volti al perseguimento di rilevanti interessi pubblici attraverso trasformazioni urbanistiche

- che l'articolo 25 delle NTO del PI vigente del Comune di Saletto stabilisce modalità e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica;
- che con istanza a mezzo PEC acquisita al prot.. n. 3376 del 31-03-2020 la Ditta ISOCLIMA SPA, con sede in Este Via A. Volta, 14, proprietaria di alcune aree e fabbricati inseriti in ZTO produttiva di completamento D1/4, ha espresso la necessità per poter realizzare un nuovo edificio sull'area censita al catasto urbano al Foglio n°11 mappale n° 884 con altezza superiore alla quota massima ammessa dal P.I. vigente, in particolare da m 10,50 a m 14,00, ampliando il sedime già definito con la sagoma limite dei nuovi edifici (non vincolante), attualmente normato dall'art. 21 delle NTO di piano, modificato con la Seconda Variante al P.I. di Saletto approvata con deliberazione di Consiglio Comunale dell'ex-Comune di Saletto n. 16 del 06/04/2017, pubblicata il 07/04/2017, di mq. 731 per un totale di mq. 2000 (mq. 1269+731). Tale istanza tende a realizzare un edificio dimensionato sulla base del nuovo impianto di tempera chimica che verrà installato al suo interno e delle altre componenti ad esso integrate, quali la clean-room e l'autoclave.

Considerato che:

- la proposta rispecchia gli intenti dell'Amministrazione Comunale circa la corretta pianificazione territoriale di Borgo Veneto per la località di Saletto;
- la proposta in oggetto rispecchia altresì i criteri di cui ai citati articolo 25 e 28 delle NTO del Piano degli Interventi del Comune di Saletto;
- la proposta pone garanzia di realizzazione/monetizzazione di opere di interesse pubblico e rientranti nelle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale, come da schema di accordo allegato, rispettando i criteri omogenei generali su esposti e le condizioni che legittimano l'applicazione dell'articolo 6 della L.R. 11/2004;
- la stessa Amministrazione Comunale intende dare attuazione alla proposta, previa approvazione di specifico accordo di cui all'art. 6 della L.R. 11/2004;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale del 01/04/2020 con la quale veniva accolta l'istanza di Variante al Piano.

RICHIAMATA la proposta di accordo ai sensi dell'articolo 6 L.R. 11/2004, proposta dalla Ditta ISOCLIMA S.P.A. di Este allegata al presente atto (All. Sub A);

Dato atto che la proposta della presente deliberazione, e i relativi allegati, sono pubblicati, a norma dell'art. 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente";

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n° 267/2000, circa le competenze del Consiglio Comunale.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare la proposta di accordo agli atti della presente (All. Sub A);
- di ritenere la proposta rientrante nelle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale, nei criteri omogenei generali di cui agli artt. 25 e 28 delle NTO del PI vigente e nelle condizioni che legittimano l'applicazione dell'articolo 6 della L.R. 11/2004;
- di dare atto che come previsto al comma 3 dell'art. 6 della L.R. 11/2004 la proposta di accordo costituirà parte integrante dello strumento di pianificazione a cui accede, rimanendo

- condizionata alla conferma della previsione nel Piano approvato;
- di incaricare il Responsabile del Settore Urbanistica degli atti conseguenti alla presente anche in ragione di eventuali determinazioni in sede di adozione ed approvazione del Piano degli interventi, nonché a rendere sempre in tale sede, ogni altra dichiarazione necessaria ai fini civilistici e fiscali, nonché attivare la procedure prevista dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2004.

Con voti favorevoli unanimi DICHIARA il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del D.Lgs. 267/2000.

**COMUNE DI BORGO VENETO
PROVINCIA DI PADOVA**

**QUINTA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA LOCALITA' DI SALETTO DI
BORGO VENETO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI ACCORDO PUBBLICO PRIVATO AI
SENSI DELL'ARTICOLO 6 L.R. 11/2004**

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti, della presente proposta di deliberazione ed esprime ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere Favorevole , in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione.

Li, 08-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Volpe Alessio

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:

- il parere favorevole di regolarità contabile Favorevole e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

- l'attestazione della conformità alle regole di finanza pubblica: - sulla tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio; - sulla spesa in conto capitale secondo i dati del provvedimento di accertamento, il titolo giuridico e la classificazione di bilancio riportate nel dispositivo;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, comportando la proposta di deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, avendo riscontrato inoltre:

che la spesa, come previsto anche dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, oggetto di successiva determinazione di impegno da parte del responsabile del servizio, troverà copertura finanziaria nella/nel:
MissioneProgramma.....Titolo.....del Bilancio di Previsione.....

che il presente atto NON ha incidenza nel Bilancio.

Li, 08-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to De Putti Alessandro

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to DE BATTISTI FRANCO

IL Segretario Comunale
F.to BONDONI Dr.ssa LAURA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio on-line del Comune, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Martini Antonella

Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001. Abrogazione dell' art. 130 della Costituzione.

Per effetto della disposizione soppressiva di cui all' art. 9 della Legge Costituzionale n. 3/2001 a far tempo dal 09.11.2001 i Comuni non sono più tenuti ad inviare al Co.Re.Co. gli atti amministrativi di cui all' art. 3 L.R. 18/1999, ai fini del controllo di legittimità degli stessi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
o in alternativa
- Entro 120 giorni, sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Martini Antonella